



PROVINCIA
DI AREZZO

Ecologia

Via San Lorentino, 25
52100 Arezzo

Telefono +39 0575 33541
Fax +39 0575 3354307
E-Mail email@provincia.aretzo.it
Sito web www.provincia.aretzo.it

C.F. 80000610511
P.IVA 00850580515



UNI EN ISO 9001:2008

Sig. Prefetto
Prefettura di Arezzo
Ufficio di Gabinetto
Piazza di Poggio del Sole, 1
52100 AREZZO

e, p.c.:

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale
per la Salvaguardia Ambientale
Gabinetto
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Regione Toscana
Dipartimento delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

Dipartimento provinciale A.R.P.A.T.
Viale Maginardo, 1
52100 AREZZO

Unione dei Comuni del Pratomagno
Via Perugia n. 2/A
52024 Loro Ciuffenna (AR)

→ Servizio Difesa del Suolo
Provincia di Arezzo
SEDE



Prot. n. **75709** / 41.05.01.11

del **22 APR. 2011**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – Sedimenti fluviali – Classificazione e smaltimento.

Con riferimento alla richiesta in data 06/04/2011, prot. n. 364/Gab., in ordine alla corretta gestione dei sedimenti fluviali rimossi per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, si rappresenta che l'interpretazione di questo Ufficio della vigente normativa – D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni – è la seguente:

- il comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 prevede che *"Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni."*
- il comma 13 dell'art. 39 del D.Lgs. 205/2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006 prevede che *"Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti."*

IMP

(X)

(X) Sentire la DITTA L&S se le analisi condotte saranno riuscite a dimostrare che si tratta di sedimenti pericolosi ai sensi 2000/532/CE

➤ il comma 1 dell'art. 184-bis – sottoprodotto – del D.Lgs. 152/2006 prevede che *“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

- a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.”;*

➤ il D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, che individua i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al punto 12.2 dell'Allegato 1, Suballegato 1, prevede:

12.2 Tipologia: fanghi di dragaggio [170506].

12.2.1 Provenienza: *attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici.*

12.2.2 Caratteristiche del rifiuto: *materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua < 80%, idrocarburi totali < 30 mg/kg SS, PCB < 0,01 mg/kg SS, IPA < 1 mg/kg SS, coliformi fecali < 20 MPN in 100 ml, salmonelle assenti in 5000 ml.*

12.2.3 Attività di recupero:

- a) *formazione di rilevati e sottofondi stradali previa essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];*
- b) *esecuzione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto con l'ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].*
- c) *utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].*

In sintesi i sedimenti fluviali rimossi per esclusive ragioni di sicurezza idraulica:

- se risultano non pericolosi – possono essere spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli;
- se rimossi per esclusive ragioni di sicurezza idraulica e se rispettano le previsioni del comma 1 dell'art. 184-bis – sottoprodotto – del D.Lgs. 152/2006 – possono essere gestiti come sottoprodotti;
- se risultano contaminati nei limiti del D.M. 05/02/1998 – possono essere recuperati in procedura semplificata;
- se risultano contaminati e debbano essere smaltiti come rifiuti – dovranno essere smaltiti presso impianti autorizzati utilizzando il CER 17 05 05* - fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose, ovvero il CER 17 05 06 – fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05.

Nella eventualità che da interventi eseguiti su corsi d'acqua derivino anche terre e rocce da scavo, queste possono essere gestite quali sottoprodotti ed essere riutilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, solo se conformi alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso, resta, ovviamente, fatto salvo il regime giuridico stabilito dalla vigente normativa in ordine alla disponibilità dei sedimenti fluviali.

L'Ufficio resta a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.

PS/

Paola Scartoni
RESPONSABILE UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI



Dott. Patrizio Lucci
DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA

